



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 58 del 19/04/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 2011, n. 552

Comune di Gallipoli (LE) - Lavori di riqualificazione area Lido San Giovanni Deroga alle prescrizioni di base ex art. 5.07 N.T.A. del PUTT/P. Parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Gallipoli.

Assente l'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce e confermata dal Responsabile della stessa P.O., dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue l'Ass.Godelli.

PREMESSO CHE

- "con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;

- l'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO CHE

Iter procedurale

Dal Comune di GALLIPOLI (LE) è pervenuta la sotto indicata domanda per il rilascio del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);

- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Gallipoli (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativamente al progetto per la riqualificazione dell'area di Lido San Giovanni, approvato ai sensi del comma 3, art. 16 della L.R. n. 13/01.

Con nota comunale n. 13275 del 05.03.10 acquisita al prot. regionale n. 5776 del 22.03.10, il Comune di Gallipoli (LE) ha trasmesso la seguente documentazione scritto-grafica (in unica copia) relativa ai lavori di riqualificazione dell'area limitrofa al Lido San Giovanni:

- D.C.C. n. 16 del 22.02.2010
- Parere positivo con prescrizioni dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia (prot. n. 1575 del 25.01.2007)
- Tav. 1 Relazione descrittiva
- Tav. 1.1 Relazione di compatibilità con il PUTT

- Tav. 1.2 Relazione paesaggistica
- Tav. 2.2bis Inquadramento urbanistico delle aree di intervento - nuova soluzione progettuale
- Tav. 2.3 Inquadramento territoriale e urbanistico
- Tav. 2.4bis Variante urbanistica delle aree d'intervento rispetto al PRG vigente
- Rilievo essenze esistenti

A seguito di ulteriori approfondimenti e modifiche progettuali, il Comune di Gallipoli (LE), trasmetteva, con nota protocollo 1476 dell'11.01.2011, acquisita al protocollo regionale n. 171 dell'11.01.2011, i seguenti atti scritto-grafici integrativi (in duplice copia):

- D.C.C. n. 73 del 30.11.2010
- Tavola 1 Quartiere Lido S. Giovanni - Inquadramento urbanistico territoriale
- Tavola 2.1 Quartiere Lido S. Giovanni - Stato di fatto con rilievo altimetrico
- Tavola 2.2bis Quartiere Lido S. Giovanni - Nuova soluzione progettuale
- Tavola 2.2bis Quartiere Lido S. Giovanni - Nuova soluzione progettuale su ortofoto
- Tavola 2.2a Quartiere Lido S. Giovanni - Nuova soluzione progettuale con sezioni significative

Nel testo della D.C.C. n. 73 del 30.11.2010, il Comune deliberava, secondo le disposizioni dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., quanto di seguito testualmente riportato:

- che l'intervento previsto in progetto risulta compatibile con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi con riferimento alla distanza dal demanio (inferiore a 300 metri) e alla presenza di vegetazione dunale;
- è di assoluta necessità e di preminente interesse per la popolazione residente; -non ha alternative localizzative trattandosi di collegamento previsto nel vigente PRGC, tra due tratti di viabilità esistente.

Descrizione intervento proposto

INTERVENTO: Lavori di riqualificazione area Lido San Giovanni. D.C.C. n. 16 del 22.02.2010 e D.C.C. n. 73 del 30.11.2010.

Soggetto proponente: Comune di Gallipoli (LE)

Il progetto proposto mira a riqualificare e razionalizzare alcune aree del centro urbano interessate da intenso traffico sia veicolare sia pedonale. Gli interventi ipotizzati riguardano sostanzialmente il miglioramento della circolazione veicolare nell'area prospiciente il Lido San Giovanni con l'inserimento di uno snodo viario localizzato davanti allo stabilimento balneare, di collegamento tra il lungomare e una delle strade di accesso alla città da sud. Ciò ha implicato lo spostamento dei parcheggi esistenti in prossimità dello stadio comunale e in adiacenza al Lido evitando, quindi, l'attraversamento del lungomare da parte dei pedoni fruitori dello stesso.

Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dalla proposta progettuale in oggetto risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "B".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "B" prevedono la "conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "B" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela

prescrivono “la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali” prescrivendo altresì che “va mantenuto l’assetto geomorfologico d’insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall’inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale”;

- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, prescrivendo altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell’art. 3.03 va evitato: l’apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l’ampliamento di quelle esistenti; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell’assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema botanico/vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione.”

- per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti” prescrivendo altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto”.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) dal punto di vista paesaggistico si rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l’area d’intervento ricade nella “zona litoranea” (identificata nell’art. 3.07.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed entro cui è compresa l’area del demanio marittimo) formata da una fascia di profondità costante di 100 metri dal perimetro interno del demanio marittimo. Per le “aree litoranee” (comprendenti le zone adlitoranee e delle zone litoranee) valgono i regimi di tutela di cui all’art. 3.07.3 e le prescrizioni di base di cui all’art. 3.07.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.;

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale: l’area d’intervento ricade nell’area di pertinenza e nell’area annessa dell’A.T.D. “bosco” sottoposte alle prescrizioni di base dell’art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.;

- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa: l’area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesaggistico nè l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia, altresì, che l’intervento progettuale interviene su aree interessate da specifici ordinamenti vincolistici previgenti all’entrata in vigore del P.U.T.T./P., quali usi civici, vincolo paesaggistico di cui alla Legge 1497/39, decreti Galasso e vincolo idrogeologico, nonché vincoli ex art. 1 Legge 431/1985 come modificato dall’art. 142 del DLgs 42/2004.

Inoltre, si rileva che l’area ricade nel SIC IT9150015 “Litorale di Gallipoli e Isola S.Andrea”.

Valutazione della compatibilità paesaggistica

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in oggetto, dalla documentazione trasmessa, si evince che l'Ambito Territoriale Esteso "B" di riferimento, interessato dalla proposta progettuale, risulta caratterizzato da terreni con andamento pianaltimetrico pianeggiante, in prossimità della linea di costa, in un contesto prettamente urbano (adiacenza del campo sportivo, residenze limitrofe, stabilimento balneare, strada litoranea e strada di accesso al centro urbano dalla SS 101), sostanzialmente compromesso da un punto di vista della significatività paesaggistica e, solo parzialmente, caratterizzato, da un residuale grado di naturalità, attesa l'esistenza di un'area boscata interessata direttamente dalle opere di sistemazione dell'intersezione stradale.

Tuttavia, la zona di intervento, come sopra rilevato, oltre ad essere interessata da una serie di vincoli e tutele paesaggistiche, per ciò che riguarda il P.U.T.T./P., e, quindi, con riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, colturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", risulta direttamente interessata dall'area litoranea e ricade nell'area di pertinenza e nell'area annessa di un bosco, che, in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico" e "copertura botanico-vegetazionale, rappresentano specifiche peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare, ovvero elementi paesaggistici strutturanti.

Conseguentemente, essendo direttamente interessati dalle opere in oggetto alcuni Ambiti Territoriali Distinti, con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa" (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T./P. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), si riscontra la legittimità della richiesta di deroga da parte del Comune di Gallipoli ai sensi del punto 3.01 dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. rilevando che l'intervento proposto, contrasta con le prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

La documentazione presentata evidenzia, quindi, che l'intervento proposto comporta una trasformazione fisica di adeguamento funzionale dei flussi di traffico all'incrocio tra due rilevanti assi viari, interferendo con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso e nel contesto di riferimento.

Premesso quanto sopra, si ritiene che l'intervento proposto, con riferimento alla sua localizzazione, atteso il contestuale obiettivo di recupero di situazioni compromesse (quale lo stato di abbandono del residuale bosco esistente) e di mitigazione degli impatti, progetto riformulato rispetto alla soluzione originaria significativamente impattante da un punto di vista paesaggistico, sia sostanzialmente compatibile con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché con le direttive di tutela del P.U.T.T./P. per l'ambito esteso "B" in cui le opere ricadono.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta ammissibile dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che, come in precedenza specificato, si presenta significativamente compromesso e per gran parte privo di un rilevante grado di naturalità.

Conclusioni e prescrizioni

Per quanto attiene all'intervento proposto in variante urbanistica ex art. 16, 3° e 4° comma, della Legge Regionale n. 13/01, ricadente in un A.T.E. classificato "B" direttamente interessato dall'area litoranea e ricadente nell'area di pertinenza e nell'area annessa di un bosco, lo stesso configura una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e si riscontra, quindi, la legittimità della richiesta di deroga da parte del Comune di Gallipoli ai sensi del punto 3.01 dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., fermo restando la successiva

fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii..

A riguardo, si prende atto che, in base alla documentazione pervenuta, e in particolare dalla già citata nota comunale, risulta:

- che l'intervento previsto in progetto risulta compatibile con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi con riferimento alla distanza dal demanio (inferiore a 300 metri) e alla presenza di vegetazione dunale;
- è di assoluta necessità e di preminente interesse per la popolazione residente;
- non ha alternative localizzative trattandosi di collegamento previsto nel vigente PRGC, tra due tratti di viabilità esistente.

Premesso quanto sopra, in relazione al provvedimento di deroga previsto dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, nonchè in relazione al parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle norme dello stesso Piano Regionale, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano adottate le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento delle opere nel contesto paesaggistico di riferimento:

- i movimenti di materia per la realizzazione delle opere siano ridotti al minimo necessario, (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
- sia garantita l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali presenti, mediante la ripiantumazione delle essenze espianate per la realizzazione delle opere, nelle immediate vicinanze dell'area d'intervento, con specifico riferimento alle aree tuttora libere del bosco esistente, in adiacenza ai nuovi tratti stradali, nelle previste aiuole spartitraffico (da trattare, quindi, a verde e dotate di opportuni dispositivi di irrigazione), nonché in quelle localizzate nel prospiciente parcheggio;
- le pavimentazioni dei marciapiedi e dei parcheggi, siano realizzati con materiale drenante (es. pietra locale a giunto aperto, ghiaino, ecc.);

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "B" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., quest'ultimo relativamente ai lavori da eseguire per la realizzazione di una intersezione stradale, nell'area litoranea e nell'area di pertinenza e nell'area annessa di un "bosco", e contestualmente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., fermo restando, che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente provvedimento, secondo le disposizioni dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., non si poteva procedere alla approvazione della variante urbanistica ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/01 e, pertanto, il Comune di Gallipoli dovrà provvedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. a seguito di parere della Commissione paesaggistica locale, e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria

e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio, al Comune di Gallipoli, del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con prescrizioni, nonché del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nei termini precisati nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore relatore, nelle premesse riportata;
DI RILASCIARE al Comune di Gallipoli (LE), relativamente agli interventi previsti, il provvedimento di deroga, di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con le prescrizioni riportate nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni, nonché il parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del P.C. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

DI TRASMETTERE al Comune di Gallipoli (LE) copia autentica del presente provvedimento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto a cura del Servizio proponente;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola